



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale dell'energia UFE
Divisione Efficienza energetica e energie rinnovabili

Maggio 2015

**Rapporto sugli esiti dell'indagine conoscitiva concernente la
revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn; RS 730.01) e
dell'ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel
settore dell'energia (OE-En; RS 730.05)**

Indice

1. Introduzione	1
1.1 Situazione iniziale	1
1.2 Svolgimento e destinatari.....	1
1.3 Panoramica dei pareri pervenuti	1
2. Risultati dell'indagine conoscitiva.....	2
2.1 Ordinanza sull'energia	2
2.1.1 Rimborso del supplemento di rete	2
2.1.2 Procedura di indennizzo per le misure di risanamento concernenti le centrali idroelettriche	2
2.1.3 Relazione fra gli attestati ai sensi della legislazione sul CO ₂ e il bonus di cogenerazione	3
2.1.4 Costi computabili in relazione alla garanzia contro i rischi per gli impianti geotermici	3
2.1.5 Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione di trasformatori di potenza	3
2.2 Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia	4
3. Allegato: elenco dei partecipanti	5

1. Introduzione

1.1 Situazione iniziale

Nel quadro della presente revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn) sono proposti diversi adeguamenti, frutto delle esperienze maturate sinora in sede di esecuzione. Essi riguardano il rimborso del supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione, la procedura di indennizzo per le misure di risanamento concernenti le centrali idroelettriche, la relazione fra gli attestati ai sensi della legislazione sul CO₂ e il bonus di cogenerazione, i costi computabili in relazione alla garanzia contro i rischi per gli impianti geotermici e le esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione di trasformatori di potenza.

Nel contempo sono anche aggiunte due fattispecie all'ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia (OE-En).

1.2 Svolgimento e destinatari

L'Ufficio federale dell'energia (UFE) ha avviato l'indagine conoscitiva il 18 novembre 2014. Complessivamente sono stati invitati a partecipare 86 soggetti. L'indagine conoscitiva è terminata il 6 febbraio 2015. I pareri pervenuti sono stati 59.

Il presente rapporto sintetizza i risultati dell'indagine conoscitiva, senza aver tuttavia la pretesa di essere esaustivo. Tra gli interpellati figurano tra l'altro i Cantoni, i partiti rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello dell'economia e del settore elettrico, organizzazioni dei settori cleantech, energie rinnovabili, efficienza energetica, industria e servizi, organizzazioni di protezione dell'ambiente e del paesaggio, nonché organizzazioni dei consumatori.

1.3 Panoramica dei pareri pervenuti

Nel complesso sono stati inoltrati 59 pareri. 57 degli 86 destinatari hanno formulato un proprio parere. Due soggetti hanno partecipato all'indagine conoscitiva senza essere stati invitati esplicitamente.

Partecipanti suddivisi in categorie	Pareri pervenuti
Cantoni	22
Partiti	2
Commissioni e conferenze	0
Associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna	0
Associazioni mantello dell'economia	3
Settore elettrico	11
Industria e servizi	9
Organizzazioni dei settori cleantech, energie rinnovabili ed efficienza energetica	4
Organizzazioni dei consumatori	1
Organizzazioni ambientaliste e per la protezione del paesaggio	6
Altri partecipanti all'indagine conoscitiva	1
Totale	59

2. Risultati dell'indagine conoscitiva

2.1 Ordinanza sull'energia

2.1.1 Rimborso del supplemento di rete

I Cantoni accolgono favorevolmente il previsto adeguamento secondo cui, su richiesta, il rimborso dovrà poter essere effettuato a cadenza trimestrale. Il Cantone Ticino si ricollega a un suo precedente parere in cui aveva sottolineato le conseguenze di un aumento del supplemento di rete per le imprese ad elevato consumo di energia elettrica. È pertanto favorevole alle misure che sgravano i grandi consumatori. Il Cantone di Basilea-Campagna fa notare che la modifica proposta può migliorare notevolmente la liquidità delle imprese interessate. Nei loro pareri, i Cantoni di Berna, Basilea-Città, Obvaldo e Zugo sono particolarmente favorevoli a tale adeguamento. Il Cantone di Berna giudica opportuno ed efficiente che il rimborso avvenga trimestralmente solo su richiesta. Il Cantone di Vaud è in linea di massima d'accordo con la modifica, ma richiama l'attenzione su alcune imprecisioni nella formulazione e auspica pertanto una precisazione. Per il PLR. I Liberali, la procedura proposta è eccessivamente burocratica e onerosa e pertanto davvero poco efficace nella pratica. Secondo questo partito, i requisiti formulati hanno lo scopo di limitare il più possibile il numero delle domande di versamento trimestrale. Il Partito socialista accetta la modifica senza riserve. Anche Centre Patronal, economiesuisse e altri rappresentanti dell'industria e dei servizi sono favorevoli. Il Forum dei consumatori (kf) valuta positivamente la possibilità di ottenere il rimborso del supplemento a intervalli più brevi a fronte di esplicita richiesta. Per evitare che gli oneri amministrativi aumentino inutilmente, il kf propone, per i volumi di rimborso di modesta entità, di fissare un limite inferiore per la ripartizione del rimborso. In linea di massima, Swissgrid è favorevole alla modifica, ma fa notare che l'esecuzione comporta oneri supplementari di cui occorre tenere conto nel catalogo delle prestazioni.

Invece, suscitano critiche le definizioni di plusvalore lordo e di costi dell'elettricità. Per una migliore comprensibilità, le definizioni sono state formulate in modo più preciso e chiaro, ma dal punto di vista materiale sono rimaste invariate. IG DHS e Coop rilevano al riguardo che sia la regolamentazione del rimborso del supplemento di rete in vigore che quella proposta discriminano i partecipanti di uno stesso mercato nel caso in cui debbano presentare un conto consolidato. Inoltre, sostengono che la regolamentazione causa una forte distorsione della concorrenza e conseguentemente effetti negativi sull'attrattiva della Svizzera quale luogo di produzione. GGS ritiene che l'avamprogetto crei una "confusione arbitraria" visto che il rapporto tra i costi dell'elettricità e il plusvalore lordo dipende dalla forma giuridica e dall'appartenenza di un'azienda. Pertanto, GGS chiede di modificare l'articolo 30^{quater} capoverso 3 OEn, stralciando la riserva dei capoversi 3^{bis} e 5 (si riferiscono al tipo di conto). L'articolo in questione è criticato anche da Scienceindustries che ne chiede l'intero stralcio. Anche Swissmem rileva che il nesso tra i costi dell'energia e la personalità giuridica non dovrebbe essere rilevante ai fini dell'esenzione dal supplemento di rete. Per tale motivo, chiede che il plusvalore lordo sia determinato solo in base al conto individuale e non al conto di gruppo. Anche Economiesuisse propone di rinunciare al conto consolidato a favore del conto individuale. Il PLR propone che il sito di produzione sia l'elemento determinante ai fini dell'accertamento del diritto al rimborso.

Alcuni rappresentanti dell'industria e dei servizi e del settore elettrico hanno colto l'occasione per esprimere il proprio parere sull'ammontare del supplemento di rete e sulla norma che stabilisce che il 20 per cento dell'importo rimborsato debba essere investito in misure non efficienti sotto il profilo economico. Questi punti non fanno parte della revisione in oggetto e non vengono quindi approfonditi in tale sede.

2.1.2 Procedura di indennizzo per le misure di risanamento concernenti le centrali idroelettriche

Le previste modifiche provocano una certa reticenza e riserve da parte di alcuni Cantoni. In linea di massima, il Cantone Ticino non respinge l'adeguamento proposto, ma è del parere che i Cantoni debbano essere indennizzati dall'Ufficio federale dell'energia (UFE) o da Swissgrid per gli oneri amministrativi sostenuti. Il Cantone del Giura fa notare che nel caso di misure d'esercizio potrebbe essere difficile fornire le informazioni di cui all'articolo 17^d capoverso 1^{bis} sulla presunta data di conclusione dell'attuazione della misura (lettera e). Il Cantone di Appenzello Esterno sottolinea che la responsabilità della completezza della domanda e del suo trattamento rapido non incombe al servizio cantonale, ma ai richiedenti. Il Cantone di Basilea-Campagna chiede di sostituire l'espressione "subito dopo la

presentazione" con "un termine congruo di trattamento". Inoltre, sottolinea che il rilevamento preliminare implica un onere supplementare. Ai fini della semplificazione delle procedure, si aspetta pertanto che Swissgrid, d'intesa con l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), metta a disposizione un modulo di notifica appropriato per l'attuazione della decisione. Il Cantone di Berna coglie l'occasione di esprimersi sulle modifiche previste per formulare osservazioni in merito ai costi computabili. Concretamente, il Cantone di Berna chiede che i costi di finanziamento per le misure di risanamento concernenti le centrali idroelettriche siano inseriti sotto i costi computabili nell'appendice 1.7 numero 3 OEn. In relazione all'articolo 17d capoverso 4, Groupe E esprime un dubbio. Si interroga su cosa succederebbe qualora i mezzi a disposizione non fossero più sufficienti e chiede di porre rimedio a questa situazione poco chiara. Altri partecipanti all'indagine conoscitiva quali il PLR, i Liberali, il Partito socialista svizzero, ewz, Infracwatt, ISKB o ECO SWISS accolgono favorevolmente la prevista modifica.

2.1.3 Relazione fra gli attestati ai sensi della legislazione sul CO₂ e il bonus di cogenerazione

La modifica proposta è in linea di massima considerata adeguata. Alcuni partecipanti la giudicano "assolutamente necessaria" o opportuna (ad es. Cantone di Basilea-Campagna, Centre Patronal) visto che in tal modo un titolare di progetto di impianti di cogenerazione non può essere indennizzato due volte per la medesima fattispecie. Altri (ad es. Cantone di Berna) sottolineano che la possibilità di scelta tra bonus di cogenerazione o attestato del CO₂ è un incentivo che promuove l'efficienza energetica di detti impianti. ECO SWISS considera la modifica una "semplificazione" visto che stabilisce che per la quota di calore che eccede le esigenze RIC si può beneficiare di un attestato ai sensi della legislazione sul CO₂ oppure del bonus di cogenerazione. Anche oekostrom schweiz accoglie positivamente la modifica. Fa però notare che la formulazione nel rapporto esplicativo è fuorviante e che manca la distinzione concernente le esigenze minime operata nell'OEn (appendice 1.5, n. 6.3). La modifica gode anche del sostegno di Biofuels Schweiz. L'associazione fa però notare che per l'utilizzazione dei biocarburanti liquidi prodotti con rifiuti e materiali residui (secondo il Programma Biocarburanti Svizzera) quali carburanti per gli impianti di cogenerazione dovrebbero valere le stesse condizioni valide per il gas biogeno della rete di distribuzione del gas naturale. Anche Infracwatt è d'accordo con la modifica. Nel suo parere deplora però che l'UFAM non abbia adottato le spiegazioni dettagliate riguardanti la legislazione sul CO₂. Swissgrid propone di stralciare di nuovo la frase aggiunta oppure di spostare l'ordine degli elementi in base a considerazioni di ordine procedurale e giuridico.

2.1.4 Costi computabili in relazione alla garanzia contro i rischi per gli impianti geotermici

In 29 pareri è accolta favorevolmente la sostituzione del concetto "prove di pompaggio" con "test sulle perforazioni di sondaggio". Nei loro pareri, ECO SWISS e Infracwatt specificano che in questo modo si promuove la trasparenza. GÉOTHERMIE.CH è favorevole alla modifica e menziona le esperienze nel Cantone di San Gallo. Inoltre, facendo presente i vantaggi della geotermia, sottolinea la necessità di ulteriori misure di promozione tecnica ed economica. Swissgrid solleva la questione di una regolamentazione transitoria. Infracwatt considera la garanzia come un'opportuna misura di trasferimento del rischio e propone di introdurre una garanzia contro i rischi anche in altri settori dove lo sfruttamento di calore delle imprese industriali e l'approvvigionamento di imprese industriali attraverso la costruzione e l'esercizio di reti di riscaldamento e refrigerazione sono eccessivamente rischiosi considerata la durata di vita incerta.

2.1.5 Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione di trasformatori di potenza

I partecipanti all'indagine conoscitiva accolgono l'appendice 2.22 dell'OEn in cui sono fissate le esigenze minime in materia di efficienza energetica dei trasformatori di potenza. Alcuni partecipanti, tra cui ad esempio S.A.F.E, WWF, Greenpeace, SES, ATA o il Partito socialista svizzero hanno colto l'occasione per formulare altre richieste in riferimento alla mozione 11.3376 "Standard d'efficienza energetica per apparecchi elettrici. Elaborare una strategia per i migliori apparecchi in Svizzera". Anche il Forum dei consumatori è d'accordo con il recepimento delle esigenze della Commissione europea, essendo sempre favorevole al fatto che la Svizzera recepisca simili prescrizioni dell'UE possibilmente integralmente e contemporaneamente. Anche il PLR, i Liberali è in linea di massima favorevole

alla prevista modifica. Chiede però termini più lunghi per la commercializzazione degli apparecchi che non adempiono le esigenze di cui al numero 2.1 e deroghe per gli apparecchi che erano in esercizio prima dell'entrata in vigore delle modifiche. Anche Swissmem chiede termini più lunghi.

L'Associazione mantello dei gestori svizzeri di rete (DSV) è in linea di massima favorevole all'obiettivo perseguito, ma nel contempo sottolinea che l'auspicato passaggio a trasformatori energeticamente più efficienti comporta nella prassi notevoli difficoltà, legate a un maggior impiego di materiali e conseguentemente a maggiori costi. Inoltre, l'associazione rimanda alle esperienze maturate nell'UE dove l'applicazione ha comportato un aumento della dimensione, del peso e della rumorosità dei trasformatori a seconda della potenza. DSV sostiene anche che è necessario rivolgere un'attenzione particolare alla tensione di cortocircuito visto che i valori indicati nel regolamento (UE) non sono del tutto adatti ai trasformatori utilizzati in Svizzera e ciò potrebbe comportare problemi di compatibilità. AES e altri rappresentanti del settore elettrico, quali ad esempio ewz e Swisselectric, condividono le riserve sollevate da DSV. AES formula pertanto richieste concrete secondo cui devono essere possibili deroghe e una proroga del termine transitorio.

2.2 Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia

Le modifiche della OE-En sono accolte perlopiù favorevolmente. In alcuni pareri (ad es. Cantoni dei Grigioni, Soletta, Zugo; PS) si fa riferimento al conseguente adeguamento alla prassi esistente e all'eliminazione delle lacune nell'ordinanza in vigore. Le modifiche sono accolte anche da Centre Patronal e da Fédération des Entreprises Romandes Genève, visto che non comportano costi supplementari. A ciò fa riferimento anche IGEB, lieto di prendere atto che non vi saranno ulteriori ripercussioni per l'economia. Anche ECO SWISS concorda con le modifiche visto che l'onere supplementare delle autorità è stimato molto modesto e gli adeguamenti non hanno effetti sulla società e sull'ambiente. Il PLR. I Liberali chiede invece lo stralcio delle modifiche previste.

3. Allegato: elenco dei partecipanti

Cantoni
Cantone di Argovia
Cantone di Appenzello Esterno
Cantone di Appenzello Interno
Cantone di Basilea-Campagna
Cantone di Basilea-Città
Cantone di Berna
Cantone di Friburgo
Cantone di Ginevra
Cantone dei Grigioni
Cantone del Giura
Cantone di Lucerna
Cantone di Nidvaldo
Cantone di Neuchâtel
Cantone di Obvaldo
Cantone di Sciaffusa
Cantone di Svitto
Cantone di Soletta
Cantone di San Gallo
Cantone Ticino
Cantone di Turgovia
Cantone di Vaud
Cantone di Zugo
Cantone di Zurigo
Partiti
PLR. I Liberali
Partito socialista svizzero (PS)
Associazioni mantello nazionali dell'economia
Centre Patronal
economiesuisse Federazione delle imprese svizzere
Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)
Settore elettrico
Associazione mantello dei gestori svizzeri di rete (DSV)
Electrosuisse
Elektrizitätswerke des Kantons Zürich
Elektrizitätswerk Zürich (EWZ)
Groupe E SA
Interessenverband Schweizerischer Kleinkraftwerk-Besitzer ISKB
Swiss Electricity.com SA
Swisselectric
Swissgrid SA
Swisspower SA
Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES)
Industria e servizi
Cemsuisse
Coop
Fédération des Entreprises Romandes
Gruppo dei grandi clienti di energia (GGS)
Comunità d'interesse del commercio al dettaglio svizzero (IG DHS)
Gruppo d'interesse delle industrie ad alta intensità energetica (IGEB)

Scienceindustries
Swiss Textiles
Swissmem
Organizzazioni dei settori cleantech, energie rinnovabili ed efficienza energetica
Biofuels Schweiz - Verband der schweizerischen Biotreibstoffe
InfraWatt
S.A.F.E. Associazione Svizzera per l'efficienza energetica
Società Svizzera per la Geotermia (SSG)
Organizzazioni dei consumatori
Forum dei consumatori (kf)
Organizzazioni ambientaliste e per la protezione del paesaggio
Eco Swiss – Organizzazione dell'economia svizzera per la protezione dell'ambiente
Greenpeace Svizzera
oekostrom schweiz
Fondazione svizzera dell'energia (SES)
Associazione traffico e ambiente (ATA)
WWF Svizzera